



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cuneo

SEZIONE CIVILE


Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. **515** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019**

avente ad **oggetto**: *opposizione a decreto ingiuntivo*

TRA



OPPONENTE

E

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. [redacted] rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. [redacted]

[redacted] e da ritenersi elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo p.e.c. [redacted]

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 2.11.2021. In particolare:



- Per parte opponente:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis.

In via principale

- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della BFF – Banca Farmafactoring

s.p.a. - nella sua qualità di cessionaria, e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo n. 1726/2018 del 14/12/2018;

In subordine

- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della BFF – Banca Farmafactoring s.p.a. - nella sua qualità di procuratrice all’incasso - e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo n. 1726/2018 del 14/12/2018;

In ulteriore subordine

- in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto a BFF – Banca Farmafactoring s.p.a. - in relazione al credito dedotto in giudizio.

Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria.

Con il favore delle spese del presente giudizio, oltre agli accessori di legge”

- Per parte opposta:

“Voglia l’ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:

In via principale, nel merito: previo accertamento della legittimazione attiva di BFF quale cessionaria dei crediti, rigettare tutte le domande proposte dall’Azienda Sanitaria Locale CN1 e per l’effetto condannare la medesima al pagamento a favore di BFF di:

i. € 69.690,34 quale importo residuo in linea capitale, di cui alle fatture riportate nell’elenco prodotto con doc. 01, oltre agli interessi nei seguenti termini:

– interessi di mora maturati e maturandi sull’integrale sorte capitale ingiunta di € 215.102,33, nella misura determinata dal D. Lgs. 231/02, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;

– ulteriori interessi anatocistici in relazione alla predetta sorte capitale ingiunta con decorrenza: i) dalla data di deposito del ricorso monitorio



nella misura determinata dall'art. 1284, comma IV, c.c., sugli interessi che alla data di deposito del ricorso erano già scaduti da almeno sei mesi nonché ii) dalla data di deposito della comparsa di risposta sugli interessi che alla data di deposito della predetta comparsa erano scaduti da almeno sei mesi;

ii. € 281.488,62, quale importo esclusivamente a titolo di interessi di mora, di cui alle fatture/note debito riportate nell'elenco prodotto con doc. 04, fascicolo monitorio, oltre ulteriori interessi anatocistici.

iii. le spese del procedimento monitorio.

In via subordinata, nel merito: previo accertamento della legittimazione attiva di BFF quale procuratrice all'incasso, rigettare tutte le domande proposte dall'Azienda e per l'effetto condannare la medesima al pagamento a favore di BFF di quanto risulterà dovuto in corso di causa (i) per capitale di cui alle fatture azionate in sede monitoria e ancora dovute; (ii) per capitale di cui alle c.d. note debito azionate in sede monitoria e ancora dovute; (iii) per interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale sui predetti importi; (iv) per interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.”

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Premessa.

ASL CN1 ha convenuto in giudizio Banca Farmafactoring S.p.A. (d'ora innanzi BFF) per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1726/2018 (R.G. n. 3950/2018) emesso in favore dell'opposto da codesto Tribunale in data 14.12.2018, avente ad oggetto la corresponsione di € 496.590,95 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di corrispettivo ed interessi dovuti in relazione a diverse forniture di prodotti farmaceutici e biomedicinali.



In particolare, in sede di ricorso monitorio BFF – qualificandosi come cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ASL CN1 da GlaxoSmithKline S.p.A., Bristol Myers Squibb S.r.l., Zimmer Biomet Italia S.r.l., Biomerieux Italia S.p.A., General Medical Merate S.p.A., Smiths Medical Italia S.r.l., Baxter S.p.A., Pfizer Italia S.r.l., Nutricia Italia S.p.A., Nacatur International S.r.l., Pfizer S.r.l., Shire Italia S.p.A., Althea Italia S.p.A., Hill - Rom S.p.A., EB Neuro S.p.A., Inter Farmaci Italia S.r.l. e Hikma Italia – ha domandato la corresponsione di:

- a) € 215.102,33 a titolo di crediti in linea capitale di cui alle fatture *sub* doc. 2 fascicolo monitorio, oltre interessi di mora *ex* D. Lgs. n. 231/2002 maturati su tali somme dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo ed oltre ulteriori interessi anatocistici;
- b) € 281.488,62 di cui alle note di debito (doc. 4 e 5 del fascicolo monitorio) a titolo di interessi di mora *ex* D. Lgs. n. 231/2002 maturati su ulteriori fatture oggetto di ritardato pagamento, oltre ulteriori interessi anatocistici;
- c) € 7.000,00 a titolo di costi sostenuti per il recupero dei crediti ingiunti, determinati *ex* art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 (euro 40,00 per 175 fatture impagate).

In sede di opposizione la ASL CN1 ha eccepito:

- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di BFF per avere l'opponente tempestivamente rifiutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, D.Lgs 163/2006 e del successivo art. 106, comma 13, D. Lgs 50/2016, tutte le cessioni di credito sottese ai crediti ingiunti ed alle note di debito azionare;
- nel merito, l'inesistenza dei crediti in linea capitale (per intervenuto pagamento di parte del credito, intervenuta transazione relativa ad alcune fatture ingiunte, omesso ricevimento di alcune fatture o non corretta fatturazione) e la carenza di prova circa l'*an* ed il *quantum* dei crediti ingiunti a titolo di note di debito.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.10.2019 si è costituita la convenuta BFF confermando l'intervenuta riduzione del credito in linea capitale nelle more del giudizio e deducendo:

- la piena opponibilità delle cessioni dei crediti di cui ai docc 2-28 (stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e regolarmente notificati all'Azienda) alla ASL CN1 e la mancata prova della riconducibilità del rifiuto



degli atti di cessione dei crediti *ex art.* 117 comma 3 D. Lgs. n. 163/06 a tali specifiche cessioni;

- in subordine, la propria legittimazione ad agire quale procuratrice all'incasso delle società fornitrici (in virtù dei docc. 29-35);
- la genericità delle eccezioni relative ai crediti in linea capitale (ivi inclusa quella afferente all'atto di transazione prodotto sub doc. 10, nel quale non è contenuto alcun riferimento alle fatture azionate in sede monitoria) e l'inidoneità dei mandati di pagamenti a comprovare l'effettiva esecuzione dei pagamenti a cui si riferiscono;
- la genericità delle eccezioni relative ai crediti portati dalle note di debito per interessi di mora afferenti al ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori e diversi rispetto a quelli costituenti l'importo ingiunto per sorte capitale (cfr. doc. 4, fascicolo monitorio).

Con ordinanza del 26.5.2020 il precedente Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto e rimesso al prosieguo rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori e rinviando al prosieguo ogni determinazione in ordine alla richiesta di ordinanza ingiunzione *ex art.* 186 *ter* c.p.c.

All'udienza del 2.11.2021 la scrivente (subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 18.11.2020), sulla base della documentazione prodotta delle parti (di cui, con ordinanza dell'11.12.2020 è stato dichiarato inammissibile il doc. 32 di cui alla terza memoria istruttoria di parte attrice) e delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Diritto

Anzitutto va precisato che, avendo BFF confermato la sopravvenuta riduzione del *quantum* dovuto a titolo di sorte capitale per le fatture originariamente azionate in sede monitoria per effetto dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio agli originari creditori e dagli stessi poi rimborsato alla opposta (da Euro 215.102,33 ad Euro 37.640,06: v. comparsa conclusionale), deve ritenersi cessata la materia del contendere relativamente al maggior importo capitale richiesto.



Tanto premesso, in via preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla ASL opponente.

Come noto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la "titolarità affermata" ma la "titolarità effettiva" del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il "rigetto" della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).

Nel caso di specie, la legittimazione attiva di BFF ad agire in sede monitoria discende dalla sua qualificazione come cessionario dei crediti azionati, documentata dai relativi atti di cessione.

L'azione monitoria, quindi, non può ritenersi inammissibile, dovendo piuttosto l'eccezione formulata dalla opponente indagarsi con riferimento al merito dei rapporti di credito, *sub specie* di opponibilità di tali atti di cessione alla ASL CN1.

Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che l'eccezione, formulata dalla opponente in base all' assunto del tempestivo rifiuto espresso, volta per volta, alle singole cessioni del credito ai sensi degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016, è fondata e dev'essere accolta.

Infatti, nel caso di specie la deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito invocata da parte opponente (art. 1260 c.c.) è fondata non già sulla normativa in tema di contabilità pubblica di cui all'art. art. 70, co. 3 R.D. n. 2440/1923, Legge di contabilità generale dello Stato (*"Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"*), in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 (*"Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata"*) ma su quella, successiva e speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 13, D.Lgs. 50/2016.

Nello specifico, l'art. 117 del c.d. "Vecchio Codice degli Appalti" D.Lgs. 163/2006, (abrogato dall'art. 217 D.Lgs. 50/2016 a far data dal 19.4.2016) stabiliva *"1. Le*



disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa./ 2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici./ 3. **Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.**/4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione./5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.

Analogamente, il vigente art. 106, co. 13 del c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, il quale ha dato attuazione alle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed alla relativa Legge delega 11/2016, c.d. Legge Madia) dispone che “**Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono**



preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato".

Con tale disciplina, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).

Ebbene ritiene il Tribunale che la richiamata normativa sia applicabile alla presente controversia.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, le A.S.L. – pur non rientrando nel novero delle “amministrazioni statali” (avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale) – sono sicuramente qualificabili alla stregua di “*stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche*”, nel senso richiesto dall' art. 117 del Vecchio codice e dell'art. 106 co. 13 del Nuovo codice dei contratti pubblici.

È noto, infatti, che il Codice dei Contratti pubblici – recependo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e di neutralità delle forme giuridiche soggettive di derivazione eurounitaria – adotti un concetto ampio di “*stazione appaltante*”.

Nello specifico, alla luce della norma definitoria di cui all'art. 3, comma a), del D. Lgs 50/2016, sono amministrazioni aggiudicatrici “*le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*”.

A sua volta, l'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) ha



chiaramente stabilito che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300...”*.

Quanto all’aspetto oggettivo neppure può contestarsi l’applicabilità delle richiamate norme alle cessioni dei crediti oggetto della domanda monitoria formulata dalla B.F.F. Sul punto è opportuno richiamare i principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 24.9.2020 nn. 5561 e 5562 del 2020 ove viene effettuato un distinguo tra le “cessioni di crediti” di cui agli artt. 117 d.lgs. 163/2006 e 106 co. 13 d.lgs. 50/2016 e le c.d. "cartolarizzazioni" evidenziando come queste ultime debbano ritenersi sottratte a tale normativa e soggette, piuttosto, per il principio di specialità, alla disciplina dettata dall'art. 4, co. 4 *bis* L. 130/1999, introdotto dall'art. 12 D.L. 145/2013 conv. in L. 9/2014 (secondo cui *“Alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici”*), la cui *ratio* è quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di *cash flow* indispensabile per il finanziamento dell’attività (v. in motivazione, Consiglio di Stato sent. n. 5561/2020, paragrafo 11.5).

Ebbene, nel caso di specie, rappresenta circostanza pacifica che quelle stipulate da



BFF (soggetto qualificato ai sensi della L. 52/1991) con i singoli fornitori non rientrano nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (difettando i relativi presupposti di legge), trattandosi piuttosto di cessioni dei crediti, stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio, afferenti a corrispettivi derivanti da rapporti di fornitura di prodotti farmaceutici, come tali riconducibili alla nozione di "appalti pubblici" di cui all'art. 3 lettera ii) D.Lgs. 50/2016 (*"i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la **fornitura di prodotti** e la prestazione di servizi"*).

Alla luce di tali doverose premesse devono ritenersi pienamente legittimi i rifiuti opposti dalla ASL CN1 (dapprima *ex art. 117 d.lgs. 163/2006* e poi *ex art. 106 co. 13 d.lgs. 50/2016*) alle cessioni dei crediti fatti valere nella presente sede da BFF, come documentate dai doc. 2-28 della relativa produzione.

La tempestività degli stessi, d'altronde, non è mai stata contestata dalla opposta.

Le deduzioni della BFF circa la non riconducibilità dei rifiuti alle specifiche cessioni azionate appaiono oltremodo generiche, considerato che ogni rifiuto contiene finanche il riferimento agli estremi degli atti di cessione ed alla data della rispettiva notifica alla ASL, oltre all'espreso avvertimento – improntato a logica di correttezza e buona fede – che: *"al fine di ridurre i costi relativi alla stipula degli atti notarili e delle conseguenti reciproche notifiche si ricorda che questa ASL continuerà ad opporre il rifiuto alle cessioni di credito successive verso Banca Farmafactoring, fino a diversa comunicazione ASL"*.

Ne discende la fondatezza del motivo di opposizione, dovendosi ritenere che le cessioni dei crediti in virtù delle quali BFF ha agito in sede monitoria e documentate nel presente giudizio – sebbene pienamente valide ed efficaci nei rapporti con i relativi cessionari – non possono ritenersi produttive di effetti nei confronti della ASL CN 1.

Alla luce della domanda svolta in via di subordine dalla opposta, diventa quindi necessario indagare la legittimazione di BFF ad agire per la riscossione dei crediti azionati in sede monitoria nella diversa qualità di procuratrice mandataria all'incasso delle società cedenti.



Al riguardo BFF ha documentato procure all'incasso conferite – peraltro ad altro soggetto (“Farmafactoring S.p.A.”) – solo da 7 delle 17 società fornitrici (docc. 29-35), procure che, in ogni caso, non appaiono in alcun modo riferibili ai crediti azionati in sede monitoria.

Infatti, nei documenti prodotti si conferisce alla procuratrice il potere di incassare “*crediti per capitale, interessi e svalutazione monetaria*” vantati dai rappresentati “*nei confronti di Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale*” ma senza alcun riferimento espresso e specifico al rapporto di credito sottostante.

Talché tali documenti non risultano idonei a supportare la titolarità attiva della società opposta per il credito azionato nel presente giudizio.

Infine va detto che la domanda monitoria concernente il credito di Euro 281.488,62 a titolo di interessi di cui alle note di debito (prodotte *sub* doc. 4 fascicolo monitorio) risulta infondata in ragione della carenza probatoria in ordine ai relativi fatti costitutivi.

Infatti, BFF (parte attrice in senso sostanziale) ha azionato tali importi – costituenti accessori del credito – senza tuttavia produrre i titoli comprovanti il credito capitale sotteso, necessari ad individuare il relativo ammontare nonché il rispettivo termine di adempimento e, quindi, la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi.

Alla luce di tale assoluta carenza probatoria in ordine ad un fatto costitutivo dell'azione svolta, non è invocabile nei confronti della opponente l'istituto della non contestazione *ex art.* 115 c.p.c.

Non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civ. n. 12002/2014; Cass. civ. Sez. Unite, n. 9936/2014).

In definitiva, quindi, essendo cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa creditoria di € 177.462,27 a titolo di importo capitale e risultando fondata l'opposizione svolta dalla ASL CN 1, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Spese.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza di BFF e si liquidano come da



dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta ed applicando i valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, ad eccezione che per la fase istruttoria per la quale, essendo stata limitata al solo scambio delle memorie, si liquida la metà del valore medio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1726/2018 (R.G. n°. 3950/2018)
3. condanna Banca Farmafactoring S.p.A. al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano *ex* D.M. 55/2014, in € 634,00 per esborsi ed € 11.472,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Cuneo il 2.3.2022

Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa

